

Il Consiglio di Stato

Dipartimento federale
di giustizia e polizia
3003 Berna

Procedura di consultazione concernente la legge federale per migliorare la protezione delle vittime di violenza

Signora Consigliera federale,

in merito alla summenzionata procedura di consultazione, ringraziando per la preziosa opportunità concessa, formuliamo le seguenti considerazioni.

Prendiamo atto con soddisfazione della volontà del Consiglio federale di procedere ad alcune modifiche del Codice civile, del Codice di procedura civile, del Codice penale e del Codice penale militare allo scopo di rafforzare la protezione delle vittime di violenza.

In particolare rileviamo con favore la volontà di creare una base legale esplicita (art. **28c del Codice civile**) per permettere l'utilizzo di un dispositivo elettronico di sorveglianza nelle situazioni di violenza domestica, soluzione, questa, che si è rilevata efficace in altri Paesi europei.

La soppressione delle spese processuali in caso di procedimenti per violenza, minacce e insidie (art. **114 lett. g del Codice di procedura civile**) permetterà anche alle vittime economicamente dipendenti di poter far valere i loro diritti e di chiedere protezione in caso di necessità. Richiamiamo su questo punto una preoccupazione che non vuole in nessuna maniera sminuire l'importanza e la necessità di questa misura. A preoccupare l'autorità cantonale sono infatti i costi generati dall'assistenza giudiziaria in generale, i quali negli ultimi anni sono cresciuti fortemente e difficilmente sono recuperabili presso gli autori di reati o le vittime in difficoltà economica. Invitiamo quindi l'autorità federale a voler valutare quali misure possano essere messe in campo in modo da contenere queste spese, senza venir meno al mandato costituzionale di garantire l'assistenza giudiziaria alle parti non in grado di finanziarla autonomamente.

Esprimiamo particolare apprezzamento per la proposta di modificare l'articolo **55a del Codice penale**. Ciò fa bene sperare che l'abbandono del procedimento penale non sarà più la regola, come avviene oggi giorno, in caso di sospensione della procedura richiesta dalla vittima. Questa modifica di legge oltre a concretizzare numerosi atti parlamentari federali, risponde a preoccupazioni emerse anche a livello cantonale.

Rileviamo per contro l'assenza di una disposizione che permetta di definire in modo chiaro la fattispecie dello **stalking** e di sanzionare questo comportamento. Il comunicato stampa che accompagna la consultazione indica tuttavia la volontà di meglio proteggere le vittime di violenza domestica e di stalking.

Quest'ultimo obiettivo non è raggiunto perché manca una norma penale efficace. L'articolo 28b del Codice civile permette indiscutibilmente l'adozione di divieti di avvicinamento, contatto, ecc., ma la violazione di queste misure è sanzionabile unicamente con una multa (art. 292 Codice penale) per disobbedienza a decisioni dell'autorità.

Invitiamo pertanto l'autorità federale a voler formulare una norma specifica per lo stalking nel Codice penale e sanzioni in grado di ottenere l'effetto auspicato.

Ringraziando per l'attenzione che vorrete dedicare a queste nostre considerazioni vi preghiamo di gradire, l'espressione della nostra stima.

Il Presidente:

N. Gobbi

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Cancelliere:

G. Gianella

Copia per conoscenza a:

- Dipartimento delle istituzioni (di-dir@ti.ch);
- Segreteria generale del Dipartimento delle istituzioni (di-sg@ti.ch);
- Divisione della giustizia (di-dg@ti.ch);
- Deputazione ticinese alle camere federali (joerg.debernardi@ti.ch; nicolo.parente@ti.ch; renata.gottardi@ti.ch; sara.guerra@ti.ch);
- Pubblicazione in Internet.